



COMUNE DI PERDAXIUS

Provincia Sud Sardegna
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 11/09/2024

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.	5	Domanda di rateizzazione.
2	Ambito di applicazione.	6	Modalità di rateizzazione
3	Debiti ammessi alla rateizzazione.	7	Provvedimento di concessione o diniego
4	Requisiti soggettivi.	8	Abrogazioni
		9	Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari e patrimoniali in presenza di specifiche condizioni di disagio o difficoltà economica del contribuente.

Art. 2
Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria e patrimoniali derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, nonché da ingiunzioni di pagamento e da iscrizioni in ruoli con riscossione coattiva.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, anche ai debiti tributari e patrimoniali risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie divenute esecutive.

Art. 3
Debiti ammessi alla rateizzazione

1. È concessa la rateizzazione per i debiti tributari e patrimoniali di cui al precedente art. 2, di importo superiore ad € 50,00 ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 4 Requisiti soggettivi.

1. Possono chiedere la rateizzazione tutti i contribuenti che versano in condizioni di disagio o difficoltà economica, anche solamente temporanei, quali:

- a) persone fisiche che si trovano in situazioni di obiettiva indigenza, attestata mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale;
- b) persone titolari di pensione sociale o assegno minimo;
- c) disoccupato/a iscritto/a nelle liste di collocamento presso il centro per l'impiego o inoccupato/a che ha perso il lavoro o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- d) lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- e) disabile con lo stato di handicap accertato o invalido civile con percentuale con percentuale non inferiore al 75%;
- f) soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g) le persone fisiche o le ditte individuali che si trovano in condizione di temporanea difficoltà economica, come da successivo comma;
- h) le persone giuridiche (enti e società) che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà finanziaria, per debiti di importo superiore ad € 500,00;

2. Per temporanea difficoltà economica di una persona fisica o di una ditta individuale si intende una diminuzione considerevole del reddito che può essere determinata dalle seguenti cause:

- a) perdita di un reddito nel nucleo familiare occorso nell'anno di pagamento o di notifica dell'accertamento;
- b) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- c) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.

3. Per temporanea difficoltà finanziaria di una persona giuridica si intende una momentanea carenza di liquidità finanziaria che non consenta l'assolvimento del debito per l'importo di cui al precedente comma 1, in

ragione delle seguenti cause:

- a) congiuntura economica generale negativa;
- b) difficoltà di mercato in cui versa il singolo ente o società;
- c) calamità naturali riconoscibili.

4. La ricorrenza dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a) e 3 possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tutti gli altri requisiti devono essere adeguatamente documentati e/o certificati.

Art. 5

Domanda di rateizzazione.

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, deve inoltrare all'ufficio tributi di questo comune, apposita domanda, redatta su moduli predisposti dall'ufficio tributi e corredata della documentazione di cui all'art. 4, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria.

Art. 6

Modalità di rateizzazione.

1. Il numero massimo delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito tributario come da seguente prospetto:

ENTITA' DEL DEBITO		Numero massimo delle rate mensili
da euro	a euro	
	Fino a 50,00	Non è ammessa rateizzazione
50,01	100,00	3
100,01	150,00	4
150,01	250,00	5
250,01	500,00	8
500,01	750,00	10
750,01	1.000,00	12
1.000,01	1.500,00	15
1.500,01	2.000,00	20
2.000,01	3.000,00	30
	Oltre 3.000,00	36

2. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di concessione della rateizzazione.

3. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.

4. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno.

5. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, della prima rata e, successivamente, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, entro i termini previsti comporta la decadenza del piano di rateizzazione e dei relativi benefici.

6. L'importo di ciascuna rata non potrà comunque essere inferiore ad euro 10,00.

7. Il contribuente, all'atto della presentazione dell'istanza di rateizzo potrà indicare un numero di rate

inferiore al numero massimo riportato nel prospetto di cui al punto n. 1.

Art. 7

Provvedimento di concessione o diniego.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile competente adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. Resta salva la facoltà del Funzionario Responsabile competente di annullare in autotutela la concessione tacita, qualora l'istanza non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e alle norme di legge vigenti.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego o di annullamento in autotutela sono notificati all'interessato mediante posta elettronica certificata o, in assenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8

Abrogazioni

1. Vengono abrogate tutte le norme presenti in altri regolamenti comunali, in contrasto, o comunque non compatibili, con quelle approvate con il presente regolamento.

ART. 9

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Perdaxius.